



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2026
C(2026) 4866 final

S.E.
Dott. Antonio TAJANI
Ministro degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma (Italia)

Oggetto: 2026/167/IT

Proposta di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso

Osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535

Signor Ministro,

nel quadro della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535¹, il 1° aprile 2026 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il progetto di «Proposta di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso» con il numero di riferimento 2026/0167/IT (di seguito, «il progetto notificato»).

Conformemente al messaggio di notifica, la finalità del progetto notificato consiste nell'apportare modifiche alle «*disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con lo scopo di introdurre un obbligo di biodegradabilità e compostabilità per alcuni imballaggi coerentemente con la possibilità concessa agli Stati membri dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2025/40*». Inoltre, stando al messaggio di notifica, l'intervento, ponendo un obbligo di biodegradabilità e compostabilità per alcuni imballaggi monouso, ne garantisce la possibilità di «*produzione in deroga al generale obbligo di riciclabilità come definito dal regolamento (UE) 2025/40, e garantendo in tal modo che le applicazioni in plastica biodegradabile e compostabile che rappresentano soluzioni ambientalmente valide continuino ad essere*

¹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

prodotte». Il testo fa riferimento alla produzione di determinati imballaggi monouso compostabili, come specificato di seguito.

L'esame del progetto notificato ha indotto la Commissione a formulare le seguenti osservazioni, che riguardano il nuovo inserimento dell'articolo 226-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. Valutazione a norma del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio²

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è entrato in vigore il 12 febbraio 2025 e si applicherà a partire dal 12 agosto 2026.

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40 richiede che tutti gli imballaggi immessi sul mercato siano riciclabili.

L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40 limita l'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Il progetto notificato prevede che specifici imballaggi monouso siano messi a disposizione sul mercato italiano solo in formati compostabili e biodegradabili. I formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del progetto notificato sono gli stessi degli imballaggi vietati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40, in combinato disposto con l'allegato V (punti 2-5) dello stesso.

L'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 stabilisce che le restrizioni relative agli imballaggi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, «*lasciano impregiudicato*» l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2025/40, gli Stati membri possono richiedere, in deroga agli obblighi di riciclabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40, che i formati di imballaggio, diversi da quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili. Tale deroga è soggetta a diverse condizioni.

In primo luogo, gli Stati membri avrebbero dovuto già esigere, prima della data di applicazione di detto regolamento – ovvero il 12 agosto 2026 – che tali imballaggi fossero compostabili.

Secondo il progetto notificato, il requisito di biodegradabilità e compostabilità si applicherebbe a determinati imballaggi in plastica monouso messi a disposizione per la prima volta sul mercato italiano *a partire dal 1° gennaio 2030*. Il progetto notificato non sarebbe pertanto in linea con quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2025/40.

In secondo luogo, è possibile avvalersi della deroga «*ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici*». In tale

² Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, del 22.1.2025, pag. 1).

contesto e alla luce del considerando 54 del regolamento (UE) 2025/40, le autorità italiane sono invitate a chiarire le misure adottate per evitare qualsiasi confusione circa il corretto percorso di smaltimento e senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti, anche nel caso in cui tali imballaggi in plastica monouso contemplati dal progetto notificato (ad esempio, cosmetici) diventino rifiuti in un altro Stato membro privo di infrastrutture di compostaggio comparabili e possano essere trattati con modalità per le quali non sono stati progettati.

2. Valutazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso (direttiva sulla plastica monouso)³

Il progetto notificato consente la messa a disposizione sul mercato nazionale di determinate categorie di imballaggi, a condizione che siano biodegradabili e compostabili, certificati conformemente alla norma UNI EN 13432 o a norme equivalenti riconosciute a livello dell'Unione.

In via preliminare, la Commissione desidera sottolineare che il progetto notificato rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sulla plastica monouso in quanto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata dal regolamento (UE) 2025/40, la direttiva sulla plastica monouso prevale sul regolamento (UE) 2025/40, come ulteriormente dimostrato dal considerando 180 del regolamento (UE) 2025/40, e anche sulla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti), salvo disposizione contraria del regolamento (UE) 2025/40. Nessuna disposizione del regolamento (UE) 2025/40 indica che i prodotti di plastica monouso compostabili, esclusi in virtù del meccanismo previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/40, debbano di conseguenza essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sulla plastica monouso.

I prodotti di imballaggio oggetto del progetto notificato rientrano nella definizione di prodotti di plastica monouso ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva sulla plastica monouso. A tal proposito, la definizione di «plastica» di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva sulla plastica monouso non opera alcuna distinzione tra la plastica biodegradabile, a base organica e/o compostabile e quella che non lo è. A tale riguardo, il considerando 11 illustra l'intenzione dei legislatori nei seguenti termini: *«I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita come un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati, ai sensi della definizione di «sostanze non modificate chimicamente» di cui all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, non dovrebbero essere inclusi nella presente direttiva poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, ai fini della presente direttiva, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che*

³ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo. [...]» (corsivo aggiunto). La direttiva sulla plastica monouso non stabilisce regole diverse per i prodotti di plastica monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile. La direttiva non autorizza neanche gli Stati membri a prevedere deroghe a tal fine nella legislazione nazionale.

In tale contesto, la Commissione desidera anche ricordare le numerose procedure di infrazione in corso nei confronti dell'Italia relative al recepimento non conforme della direttiva sulla plastica monouso nell'ordinamento giuridico italiano⁴.

L'articolo 5 della direttiva sulla plastica monouso impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato, tra l'altro, dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della medesima direttiva, compresi i piatti [cfr. il punto 3)], indipendentemente dalle proprietà di biodegradabilità e compostabilità della plastica con cui sono realizzati. Non si può escludere che alcune categorie di imballaggi contemplate dal progetto notificato (in particolare quelle relative a *imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering*) possano assumere la forma di piatti e rientrare, pertanto, nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5. La Commissione invita le autorità italiane a chiarire se i piatti di plastica monouso non rientrano nell'ambito di applicazione del progetto notificato (e sono pertanto soggetti al divieto di cui all'articolo 5 della direttiva sulla plastica monouso) in maniera trasparente, anche per le parti interessate.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sulla plastica monouso, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della direttiva sulla plastica monouso.

La Commissione osserva che il progetto notificato riguarda gli imballaggi che possono rientrare nel campo di applicazione della parte A dell'allegato della direttiva sulla plastica monouso, in particolare i prodotti elencati alle lettere a) e b), e che, pertanto, rientrerebbero nel campo di applicazione dell'obbligo di riduzione del consumo di cui all'articolo 4 della direttiva sulla plastica monouso.

Come già menzionato, la definizione di «plastica» ai sensi della direttiva sulla plastica monouso comprende le plastiche biodegradabili, a base organica e compostabili, e la direttiva sulla plastica monouso non prevede norme diverse né deroghe per i prodotti di plastica monouso realizzati con plastica biodegradabile e compostabile. Ne consegue che la direttiva sulla plastica monouso non autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe nella legislazione nazionale per i prodotti di plastica monouso realizzati con tali tipi di plastica.

Pertanto, i prodotti di plastica monouso, anche se realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, rimangono nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, vale a dire che il loro consumo deve essere ridotto.

Imponendo l'immissione sul mercato di talune categorie di imballaggi di plastica monouso – sebbene in forma compostabile – il progetto notificato rischia di mantenere o sostenere strutturalmente il consumo di tali prodotti monouso, anziché incentivare lo

⁴ INFR(2024)2053.

sviluppo di alternative, minando così l'efficacia dell'articolo 4 e l'obiettivo ambizioso e duraturo in materia di consumo di determinati prodotti di plastica monouso ivi stabilito.

A corollario di quanto sopra, la Commissione rileva che l'articolo 11, paragrafo 2, seconda frase, impone agli Stati membri di incoraggiare, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti. Come spiegato in precedenza, gli imballaggi contemplati dal progetto notificato continuano a rientrare nella categoria della plastica monouso e non in quella delle alternative.

La Commissione invita le autorità italiane a tenere conto delle osservazioni di cui sopra.

La Commissione ricorda inoltre alle autorità italiane che, una volta adottato il testo definitivo, esse sono tenute a comunicarlo alla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1535.

Distinti saluti.

Per la Commissione

Kerstin Jorna

Director-General

Direzione generale del Mercato
interno, dell'industria,
dell'imprenditoria e delle PMI

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA